



Ordinanza n. 55 del 17 marzo 2025

Oggetto: Disciplina della pratica del kiteboarding e e wingfoil e di traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda – Regione del Veneto. Sostituzione dell'ordinanza n.130 del 17 agosto 2010.

IL DIRETTORE DELLA U.O. LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE

Visto l'art. 15 del Regolamento per la Navigazione Interna.

Vista la L.R. n. 52/1989.

Visto il combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27 del D.lgs. n. 171/2005.

Richiamata l'ordinanza n.130 del 17/10/2010 come modificata dall'ordinanza n.27 del 28/02/2012.

Ritenuto necessario, a seguito di incontri con i Comuni del Lago di Garda, con la Federazione sportiva competente e con le principali Associazioni di categoria di modificare ed integrare le sopra citate ordinanze per motivi di sicurezza della navigazione, disciplinare le pratiche del kiteboarding, wingfoil e del traino di galleggianti idonei al trasporto di persone nelle acque del lago di Garda di competenza della Regione del Veneto, con la presente ordinanza che sostituisce gli effetti delle precedenti sopra richiamate.

Visto il D. Lgs. n. 112/1998.

Vista la L.R. n. 11/2001.

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;

Visto il Decreto n. 178 del 1/07/2021 a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza della U.O. Logistica Navigazione Ispettorati di Porto e Pianificazione.

Ciò premesso;

ORDINA

## Capo I

### **Traino di galleggianti idonei al trasporto di persone.**

#### **Articolo 1 - Disciplina del traino dei galleggianti.**

##### 1. Generalità

All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26.01.1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.

##### 2. Tipologia di esercizio

a) Per l'esercizio di tale attività per scopi diversi da quello privato, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo.

b) I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con o senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la



copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainata deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.

### 3 Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza in materia di limiti di distanza dalla costa, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari è fatto divieto di navigare:

- a) nelle zone di lago riservate alla balneazione;
- b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi e a quelle delle navi adibite al trasporto pubblico di linea;
- c) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti degli attracchi e dei pontili ricadenti nella giurisdizione di questo Ispettorato di Porto;
- d) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
- e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
- f) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- g) nelle zone d'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi adibite al trasporto pubblico di linea e alla fonda;
- h) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
- i) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità da pesca.

### 4 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.

L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore e indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
- b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da un nuotatore esperto;
- c) l'età minima per poter praticare la banana boat e similari è di 14 anni, fatto salvo per attività svolte con scuole e istruttori qualificati, ovvero per manifestazioni autorizzate ove sia previsto ed indicato il limite d'età inferiore ai 14 anni;
- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, dotate di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché dotate di propulsione a idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo dagli Enti notificati;



- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
- g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- h) i passeggeri del natante rimorchiato devono imbarcare con la massima attenzione non prima di avere indossato i giubbotti di salvataggio e a distanza di almeno 500 metri da altre unità in navigazione;
- i) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 20 metri;
- j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alle dimensioni totali del complesso trainato (cavo/galleggiante);
- k) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
- l) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza non di sicurezza dalle unità stesse;
- m) le persone che svolgono tale attività, anche a fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
- n) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti e autorizzati, con le modalità stabilite all'articolo 6 della presente Ordinanza;
- o) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità oltre i 500 metri dalla costa o direttamente dalla linea di costa via corridoio di lancio, che deve essere esclusivamente utilizzato per tale finalità, ovvero non utilizzato come corsia d'atterraggio o di partenza da altri natanti al momento del traino, rispettando il limite di velocità di 3 nodi;
- p) in presenza di altre unità, la navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibile, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare;
- q) i limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente;
- r) la navigazione dovrà essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare;
- s) siano osservate le norme contenute nella Colreg 72.



## Capo II

### Esercizio della pratica del kiteboarding e wingfoil

#### **Articolo 2 - Esercizio della pratica del kiteboarding e wingfoil.**

1. Nelle acque di competenza della Regione del Veneto la pratica del kiteboarding e del wingfoil è consentita esclusivamente secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Capo dell'Ordinanza.

2. L'età minima del kiter, per pratica amatoriale/ricreativa, è di 14 anni.

3. Si prescinde dal requisito di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici affiliate alla Federazione Italiana Vela o alla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole, secondo i programmi e le normative emanate dalla Federazione stessa; i partecipanti a tali attività devono essere coperti da assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi.

Per tale attività è fatto obbligo la presenza di unità a motore di appoggio/soccorso per recupero/assistenza iscritte nel Registro navi minori e galleggianti in conto proprio o unità di diporto commerciale o di diporto.

4. Lo sport del kiteboarding e wingfoil è consentito ai soli praticanti in possesso di assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi, compresi quelli di cui al comma 3. Se non ottempera a questa condizione il praticante è sanzionabile ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. ii.

5. Gli Istruttori devono essere in possesso di un brevetto/patentino rilasciato da Organismi riconosciuti dal Codice della Nautica da diporto o da altri Organismi sportivi nazionali o internazionali, quali FIV, LNI e MM, IKO, WDVS, CSEN, RYA, BKSA, che comprovino l'aver partecipato ad un corso di formazione di almeno 50/60 ore.

#### **Articolo 3 – Partenza del kiteboard.**

La partenza del kiteboard può avvenire:

- a) in navigazione, da unità di cui all'articolo 4;
- b) da terra, esclusivamente dalle aree eventualmente individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 5, e secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

#### **Articolo 4 – Partenza da unità in navigazione.**

1. La partenza del kiteboard in navigazione può avvenire da unità iscritte nel Registro navi minori e galleggianti in conto proprio, da unità di diporto commerciale o da unità da diporto.




2. La partenza del kiteboard deve avvenire ad almeno 300 metri dalla riva, in acque libere da altre unità, ed in modo da non ostacolare la navigazione, nonché a distanza di sicurezza dalle rotte della navigazione di linea.

## Articolo 5 – Partenza da terra.

1. I Comuni possono individuare aree a terra da adibire in modo esclusivo alla pratica del kiteboarding.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate nel rispetto dei limiti posti dall'art. 7 e non possono essere utilizzate per la balneazione o per altre attività.
3. Tali aree devono essere chiaramente identificate mediante idonea delimitazione perimetrale dell'area a terra.
4. I Comuni informano l'utenza dell'uso esclusivo delle aree di cui al comma 1 tramite un'adeguata cartellonistica riportante in più lingue il divieto di balneazione.

## Articolo 6 – Corridoi di lancio.

I Comuni, qualora individuino le aree a terra di cui all'art. 5 comma 1, predispongono corridoi di lancio per la partenza e l'atterraggio dei kiteboards con le caratteristiche di seguito indicate:



- a) larghezza minima sul fronte costiero di metri 40, crescente fino ad un'ampiezza di metri 100 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- b) lunghezza complessiva di almeno metri 300, attraversata dal corridoio stesso. Tale distanza potrà essere derogata dall'Amministrazione comunale per comprovati motivi;
- c) i limiti laterali del corridoio devono essere segnalati con galleggianti di colore arancione, distanziati ad intervalli non superiori a metri 20. I corpi morti dei galleggianti devono essere collegati tra loro sul fondo da una cima non galleggiante;



## giunta regionale

- d) sulla battigia, in prossimità dell'ingresso del corridoio, dovrà essere presente un cartello plurilingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la dicitura "ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO KITEBOARD – DIVIETO DI BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA'";
- e) la delimitazione del corridoio di lancio deve essere eseguita mediante il posizionamento di gavitelli di colore arancione con:
- diametro minimo di cm. 50 distanziati tra di loro di metri 20;
  - gli ultimi 2 gavitelli lato lago devono avere un diametro di 80 centimetri e recare, ciascuno, una bandierina bianca al fine di individuarne l'ingresso;
  - dovranno riportare la dicitura "ATTENZIONE - AREA RISERVATA KITE WARNING – KITE ZONE ONLY";
- f) nel corridoio di lancio sono vietati la balneazione, la pesca, il transito e l'ancoraggio di unità a motore o a vela con esclusione di quelle destinate al soccorso o all'assistenza di tale tipo di attività. È vietato altresì l'ormeggio di qualunque unità ai gavitelli di delimitazione;
- g) l'ingresso, il transito e l'uscita dal corridoio dovranno essere effettuati senza compiere evoluzioni;
- h) nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kiter in rientro dal lago, in avvicinamento verso la riva;
- i) nelle fasi di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbassare l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa si appoggi in acqua prima dell'arrivo in spiaggia. In caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà appoggiare in acqua l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti;
- j) il concessionario, ovvero l'Amministrazione Comunale è responsabile della cura e manutenzione del corridoio di lancio e atterraggio nonché della sistemazione e del mantenimento della segnaletica.

### **Articolo 7 - Limitazioni e divieti.**

1. La pratica del kiteboarding e wingfoil è comunque vietata:

- a) all'interno dei porti, dai pontili, dai lungolaghi e dagli attracchi ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
- c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo lacuali e di visibilità che ne sconsiglino l'utilizzo anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
- d) durante la stagione balneare estiva entro 300 metri dalla costa;
- e) a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri), fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate, da regolamentare all'occorrenza;
- f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi del servizio pubblico di linea o alla fonda;
- g) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;



- h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
  - i) a meno di 500 metri dalle navi in navigazione del servizio pubblico di linea;
  - l) senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
  - m) nelle aree riservate ad altre specifiche attività come disciplinato da disposizioni, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
  - n) fatto salvo per i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, durante il periodo di tempo disciplinato dall'ordinanza di sicurezza balneare e della navigazione della Regione del Veneto, l'uso del kiteboard è comunque vietato per una fascia di 150 metri dalla costa.
2. La pratica del kiteboarding e wingfoil è consentita soltanto con buona visibilità e con condizioni meteorologiche e dello stato delle acque favorevoli, dall'alba al tramonto, salva diversa eventuale Ordinanza più restrittiva.
3. La distanza indicata alla lettera a) del comma 1) del presente articolo può essere ridotta fino a metri 300 dall'ingresso laterale del porto, valutate le condizioni particolarmente favorevoli dello specifico territorio, che garantiscano comunque adeguate condizioni di sicurezza, certificate mediante apposito atto del Comune competente.

### **Articolo 8 - Navigazione pubblica**

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
- a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
  - b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
  - c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici ovvero galleggianti e piccoli gommoni di cui all'art.1.

### **Articolo 9 – Disposizioni comportamentali.**

1. Con l'esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, la partenza e l'atterraggio dei kiteboards devono essere effettuati soltanto nei corridoi di lancio di cui all'articolo 6 e devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua sino al limite a largo del corridoio di lancio, o navigando in corretta postura ed a bassa velocità con il massimo controllo. Nei corridoi di lancio ed in prossimità della riva è proibito eseguire figure e salti.



2. È consentito il transito di un solo kiteboard per volta con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
3. A terra è vietato effettuare prove di manovra del kiteboard, nonché lasciare incustodito il kiteboard senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
4. È fatto obbligo di collegare le linee solo quando si è prossimi al decollo dell'ala ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.
5. La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.
6. Il kiteboard è unità di navigazione a vela e pertanto deve attenersi alle regole di precedenza della navigazione a vela.
7. Il kiteboard che procede in corretta postura di navigazione deve rispettare le norme di incrocio, il kiteboard mure a dritta ha diritto di precedenza sul kiteboard mure a sinistra. Il kiteboard mure a dritta deve comunque, tenendo alto l'aquilone, dare spazio a chi passa sottovento. Il kiteboard mure a sinistra deve tenere l'aquilone basso.
8. Il kiteboard che procede mure a dritta - in corretta postura di navigazione - in incrocio con altra deriva o unità a vela, deve mantenere la rotta mantenendo alto l'aquilone, assumendo una conduzione prudente e responsabile.
9. L'unità di kiteboard che procede nella stessa direzione di altro kiteboard o unità a vela sopravento, dà spazio a quella sottovento mantenendo sollevato l'aquilone.
10. In fase di incrocio chi è sottovento deve evitare bruschi movimenti con l'aquilone.
11. In caso di sorpasso il kiteboard più veloce proveniente da tergo deve tenersi discosto da quello più lento mantenendo distanza di sicurezza.
12. In partenza, i kites potranno svolgere le operazioni per distendere le linee ed attaccarle all'ala. Al rientro, i kites potranno avvolgere le linee alla barra. Nell'area riservata all'attività di kiteboarding, delimitata da apposita segnaletica, è vietato far volare l'ala, fatto salvo il caso in cui il kiter si stia preparando al lancio, posizionandola allo zenit.
13. Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.
14. È obbligatorio agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il pilota.
15. Le disposizioni del presente articolo non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanza di sicurezza superiore in ragione di una qualunque circostanza contingente.
16. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in lago.
17. Devono sempre essere osservate le norme contenute nella Colreg 72, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

### **Articolo 10 - Dotazioni.**





1. Per svolgere la pratica del kiteboarding e del wingfoil è obbligatorio:

a) indossare permanentemente dispositivi individuali di salvataggio come previsti dalle vigenti norme, circolari e regolamenti delle Federazioni sportive di riferimento, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. L'uso del casco è consigliato.

Per il kiteboard è obbligatorio:

b) utilizzare un dispositivo che renda possibile lo sgancio rapido del corpo dalla vela- aquilone in caso di necessità;

c) portare con sé un coltello taglia scotte.

2. Il kiteboard deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala ed il suo conseguente sventamento.

## **Articolo 11 – Pubblicità.**

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 devono essere rese pubbliche mediante affissione, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5 della presente Ordinanza, di cartellonistica redatta in lingua italiana inglese e tedesca.

## **Capo III**

### **Sanzioni e Disposizioni transitorie finali**

#### **Articolo 12 – Sanzioni.**

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005, e ss.mm. ii..

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ss.mm.ii., e dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10.

#### **Articolo 13 – Disposizioni transitorie finali.**

1. La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza n. 130 del 17 agosto 2010.

2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari agli ingressi degli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere, a cura delle Amministrazioni comunali costiere della sponda veneta del Lago di Garda in luoghi visibili dagli utenti (pontili, approdi, lungolago, porti, etc.).

3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

4. A tutti i soggetti chiamati ad adottare le misure previste nella presente Ordinanza si concede un termine di 90 giorni per l'adeguamento.

5. La presente Ordinanza sarà pubblicata sui siti istituzionali della Regione del Veneto ed estesa a tutti i Comuni della sponda veneta ed alla Guardia Costiera del Lago di Garda per l'estensione a mezzo apposito messaggio.



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

ing. Andrea Menin